

Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico a Prestazioni Rivalutabili

TAR. VC6

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione comprensive di:
 - Regolamento della Gestione Interna Separata "Forme individuali GEFIN";
- Glossario;
- Informazioni sul trattamento dei dati personali;
- Modulo di Proposta-Certificato.

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E
LA NOTA INFORMATIVA**

1. SCHEDA SINTETICA

AVIVA VALORE NEW (Tariffa VC6)

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.a) **IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
Aviva S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).
- 1.b) **INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA**
In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva S.p.A. è pari ad Euro 332.942.723,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 247.000.000,00 e le Riserve patrimoniali a Euro 85.942.723,00.
L'Indice di Solvibilità dell'Impresa riferito alla gestione vita è pari a 120,02%.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione rappresenta il rapporto tra l'ammontare del Margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del Margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
- 1.c) **DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO**
AVIVA VALORE NEW (Tariffa VC6)
- 1.d) **TIPOLOGIA DEL CONTRATTO**
Vita intera a premio unico. Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata di attivi, denominata GEFIN.
- 1.e) **DURATA**
La Durata del Contratto è vitalizia, vale a dire coincidente con la vita dell'Assicurato.
È possibile esercitare il diritto di Riscatto trascorso un anno dalla Data di Decorrenza.
- 1.f) **PAGAMENTO DEI PREMI**
Il Contratto è a Premio Unico, con possibilità di effettuare Versamenti aggiuntivi nel corso della Durata del Contratto.
L'importo minimo del Premio unico è pari ad Euro 25.000,00 mentre l'importo massimo è pari a Euro 249.999,99.
L'importo minimo degli eventuali Versamenti Aggiuntivi è pari ad Euro 2.500,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, il Contraente ha la possibilità di investire il Premio unico e gli eventuali Versamenti aggiuntivi in una Gestione Interna Separata dell'Impresa. A fronte di questo investimento l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato eventualmente rivalutatosi. L'eventuale rivalutazione annua, si consolida al Capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente stesso.

In caso di decesso dell'Assicurato sarà liquidato ai Beneficiari il Capitale Assicurato, rivalutato alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di liquidazione per decesso.

Il Contratto non prevede una scadenza ad una data prestabilita; il Capitale Assicurato resta investito nella Gestione Interna Separata fino alla richiesta di riscatto delle prestazioni da parte del Contraente oppure fino alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato.

Una parte del Premio unico versato e degli eventuali versamenti aggiuntivi viene trattenuta dall'Impresa per far fronte di costi del Contratto, e pertanto tale parte non concorre alla formazione del Capitale assicurato.

Il Contratto prevede anche la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle tipologie di rendita rivalutabile previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Per maggiori informazioni relative allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione E della Nota Informativa.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di decesso

- Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è previsto il pagamento del Capitale Assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.

b) Opzioni Contrattuali:

- Opzione da valore di riscatto in rendita vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- Opzione da valore di riscatto in rendita certa e poi vitalizia rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
- Opzione da valore di riscatto in rendita reversibile rivalutabile: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona designata fino a che questa è in vita.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la Durata del Contratto, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

L'eventuale rivalutazione attribuita al Capitale assicurato, si consolida al Capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

L'interruzione del Contratto, attuata con la richiesta di Riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei Premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa nella sezione B.

In ogni caso, le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art.14 "OPZIONI CONTRATTUALI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso dei Premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

I costi gravanti sui premi versati e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo", che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata dell'operazione assicurativa può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Interna Separata "FORME INDIVIDUALI GEFIN"

Ipotesi adottate

Premio Unico: € 25.000,00

Età e sesso: Qualunque

Durata: Vita intera

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,34%
10	1,32%
15	1,31%
20	1,31%
25	1,31%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "FORME INDIVIDUALI GEFIN" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto al Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	TASSO DI INFLAZIONE
2010	3,95%	2,65%	3,35%	1,55%
2011	3,87%	2,57%	4,89%	2,73%
2012	3,72%	2,42%	4,64%	3,00%
2013	3,72%	2,42%	3,35%	1,17%
2014	3,71%	2,41%	2,08%	0,21%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Aviva S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF**



Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015

2. NOTA INFORMATIVA

AVIVA VALORE NEW (Tariffa VC6)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione della Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva S.p.A. Impresa del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.aviva.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com

Aviva S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989).

Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito sono operanti per tutta la Durata del Contratto.

Per Durata del Contratto si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate: per questo Contratto la durata è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

L'Impresa, a fronte del versamento del Premio unico e degli eventuali Versamenti aggiuntivi, garantisce la corresponsione di una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga.

Una parte del Premio unico versato e degli eventuali Versamenti aggiuntivi effettuati viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai costi del Contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del Capitale assicurato.

Il Capitale Assicurato è costituito dalla somma del Capitale Assicurato Iniziale - premio unico diminuito delle eventuali spese indicate al punto 5.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO" - e delle "quote" di capitale acquisite con gli eventuali Versamenti Aggiuntivi effettuati dal Contraente nel corso della Durata del Contratto.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dagli eventuali Versamenti aggiuntivi corrisponde all'importo del versamento al netto delle spese indicate al successivo punto 5.1.1 "COSTI GRAVANTI SUI PREMI". Di conseguenza il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è il risultato della capitalizzazione del Premio unico versato e degli eventuali Versamenti aggiuntivi, al netto dei costi gravanti sui premi stessi.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la Durata del Contratto, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.

L'eventuale rivalutazione attribuita al Capitale Assicurato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

2.1 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato alla data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di liquidazione per decesso.

Per maggiori informazioni relativamente alla prestazione prevista dal presente Contratto, si rimanda all'Art.3.2 "PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" delle Condizioni di Assicurazione.

2.2 OPZIONI CONTRATTUALI – CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il valore del Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita rivalutabili erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia pagabile fino a che l'assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia, su due teste, quella dell'assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'assicurato, e, successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Per una descrizione più approfondita delle modalità di richiesta delle opzioni si rinvia all'Art.14 "OPZIONI CONTRATTUALI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA" delle Condizioni di Assicurazione.

3. PREMI

L'importo del Premio unico da corrispondere all'Impresa è stabilito dal Contraente in funzione dei propri obiettivi in termini di prestazioni.

Il Premio unico è versato al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato; l'importo minimo è pari ad Euro 25.000,00 mentre l'importo massimo è stabilito in Euro 249.999,99.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto totale non prima che sia decorso un anno dalla Data di Decorrenza.

Dal giorno successivo alla Data di Decorrenza è possibile in qualsiasi momento integrare il Contratto con Versamenti Aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 2.500,00.

Nel caso in cui decida di effettuare Versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi**.

Si rinvia all'Art. 8 "PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in entrata nella Gestione Interna Separata.

Il pagamento del Premio Unico e/o degli eventuali Versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante:

- a) assegno circolare/bancario intestato ad Aviva S.p.A.;
- b) bonifico bancario intestato ad Aviva S.p.A. sul conto corrente con codice IBAN IT40E0303212891010000091452;
- c) addebito automatico sul conto corrente dell'Investitore-contraente. In questo caso ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Nei casi a) e b) il pagamento del Premio Unico e/o degli eventuali Versamenti aggiuntivi viene quietanza-
to direttamente sulla Proposta-Certificato e/o sul Modulo Versamenti Aggiuntivi.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del Premio Unico e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi in contanti.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il Capitale Assicurato, al netto degli eventuali Riscatti parziali, viene eventualmente rivalutato dall'Impresa ad ogni anniversario della Data di Decorrenza.

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "GEFIN". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nel Regolamento della Gestione Interna Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata è disponibile su richiesta del Contraente accedendo al sito internet del Gruppo Aviva all'indirizzo www.aviva.it.

Il Capitale Assicurato si ottiene sommando al Capitale Assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente la Rivalutazione annua calcolata nella misura e secondo le modalità previste al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportata in calce alle Condizioni di Assicurazione.

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza mensile.

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla Gestione Interna Separata "GEFIN".

L'eventuale importo relativo alle rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della Data di Decorrenza si consolida anno per anno al capitale in vigore all'anniversario precedente e resta acquisito in via definitiva a favore del Contraente. Ne consegue in particolare che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Per maggiori informazioni relativamente agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

5.1.1 *COSTI GRAVANTI SUL PREMIO E SUI VERSAMENTI AGGIUNTIVI*

L'Impresa trattiene dal Premio unico e dagli eventuali Versamenti aggiuntivi una spesa fissa pari a Euro 50,00 per costi di assunzione e gestione del Contratto.

5.1.2 *COSTI PER RISCATTO*

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale Assicurato alla data della richiesta del riscatto le penalità di riscatto, indicate nella tabella che segue, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza per il premio unico e per le "quote" di capitale derivante da versamenti aggiuntivi dalla data di investimento dei singoli versamenti aggiuntivi.

A tal fine l'incidenza di ciascun versamento viene misurata in proporzione al cumulo dei premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) tenendo conto di eventuali riscatti parziali.

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA/INVESTIMENTO	PENALITÀ DI RISCATTO
Meno di 1 anno	3,50%
1 anno	3,00%
2 anni	2,00%
3 anni	1,00%
Da 4 anni in poi	Nessuna penalità

La penalità di riscatto prevista nel corso del 1° anno è applicabile solo sugli eventuali versamenti aggiuntivi, che possono essere riscattati anche nel corso del primo anno dalla data di investimento.

Il valore di Riscatto parziale viene determinato con le stesse penalità previste per il Riscatto totale.

5.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

L'Impresa preleva annualmente dal Rendimento finanziario della Gestione Interna Separata la seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE	1,30%
--------------------------------	-------

La Commissione di gestione potrà eventualmente essere applicata in misura ridotta al fine di garantire comunque la conservazione del Capitale Assicurato..

5.3 ALTRI COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'Impresa preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione. Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo esemplificativo, nel corso dell'ultimo anno, l'impatto sul rendimento di tali costi è stato pari allo 0,009%.

* * * * *

Di seguito si riporta la quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

QUOTA PARTE PERCEPITA DALL'INTERMEDIARIO	42,10%
---	--------

6. SCONTI

Il presente Contratto non prevede la possibilità di sconti sui costi applicati.

7. REGIME FISCALE E LEGALE

7.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986).

7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte) di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Per i contratti di tipo "Misto", anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- le prestazioni in corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annua, sono assoggettate al momento dell'erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base all'Art. 26-ter del DPR 600 del 29/09/1973, nella misura del 26% così come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-Legge n. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014.
- sul rendimento finanziario maturato:
 - a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nella misura pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-Legge n. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo

di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Come previsto dall'Art. 4 comma 1 del Decreto-Legge n. 66 del 24/4/2014 convertito dalla Legge nr. 89 del 23/6/2014, i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati non inclusi nella lista di cui al D.M. del 23/01/2002 come emendato dal D.M. del 27/04/2015, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

7.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

7.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

8.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il Premio unico.

La conclusione del Contratto è subordinata all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

8.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24.00 della Data di Conclusione.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

Per maggiori dettagli relativamente alle modalità di perfezionamento del Contratto nonché alla Decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art.5 "CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

8.3 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 e 85 anni.

E' possibile effettuare versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento del pagamento del versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra 18 e 85 anni.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;
- in caso di decesso dell'Assicurato.

10. RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare il diritto di riscatto il Contraente deve compilare ed inviare la richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto; la richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento - come previsto all'Art. 16 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

Per la determinazione del valore di riscatto si rimanda all'Art. 12 "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia all'Art. 12 "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in uscita dalla Gestione Interna Separata.

La richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni di Durata Contrattuale comporta una diminuzione dei risultati economici ottenuti. Esiste quindi la possibilità che, a causa dell'incidenza delle penalità di riscatto e dei costi gravanti sui premi di cui al precedente punto 5. "COSTI", il valore di riscatto totale risulti inferiore ai premi versati.

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente si può rivolgere nel corso della Durata del Contratto ad:

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14

20161 Milano

numero verde: 800-11.30.85

fax: 02-27.75.490

e-mail: liquidazione_vita@aviva.com

Per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla successiva Sezione E. Nel Progetto esemplificativo personalizzato che viene consegnato al Contraente, al più tardi nel momento in cui lo stesso è informato che il Contratto è concluso, verranno indicati i valori di riscatto puntuali.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della proposta, in virtù dei termini di conclusione del Contratto.

12. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il Diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di Conclusione. Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il Premio unico da questi corrisposto.

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

13.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata all'Art. 16 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

13.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai Contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione, in base alla Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana; le parti possono pattuire una diversa lingua di redazione.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

Aviva S.p.A.
Servizio reclami
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano
Telefax 02 2775 245
reclami_vita@aviva.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

IVASS
Via del Quirinale 21- 00187 Roma
Fax 06.42133.353/745 - Numero Verde 800-486661.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito dell'Impresa, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa

ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa comunica per iscritto al Contraente, in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa descritto successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del contratto stesso.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di cui al punto 1.b) "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" della Scheda Sintetica si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.aviva.it.

Inoltre, sempre sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso.

Tramite l'Area Clienti il Contraente può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, l'ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

L'Impresa trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

1. cumulo dei premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) dalla conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
2. dettaglio dei Versamenti aggiuntivi effettuati nell'anno di riferimento;
3. valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
4. valore della prestazione maturata (Capitale Assicurato) alla data di riferimento dell'estratto conto;
5. valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
6. relativamente alla Gestione Interna Separata "FORME INDIVIDUALI GEFIN":
 - tasso annuo di Rendimento finanziario realizzato;
 - Commissione di gestione trattenuta dall'Impresa;
 - misura della rivalutazione annua delle prestazioni.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

L'Impresa è dotata di una procedura per l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l'operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi dei Contraenti, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l'Impresa, a seconda della tipologia dei contratti offerti:

- si astenga dall'effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione;

- valuti l'eventuale inevitabilità del conflitto così individuato;
- effettui operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse;
- operi al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- si astenga dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astenga da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.

Aviva S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A., Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (49 per cento). Il prodotto viene distribuito da Credito Emiliano S.p.A. e da Banca Euromobiliare S.p.A., appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano.

Nell'ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- attualmente l'Impresa ha affidato la gestione della Gestione Interna Separata collegata al Contratto a Pioneer Investment Management SGRpA, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit;
- è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc ed al Gruppo Bancario UniCredit o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva che del Gruppo Bancario UniCredit;
- qualora gli OICR riconducibili o meno al Gruppo Aviva Plc ed al Gruppo Bancario UniCredit prevedano il riconoscimento di utilità, queste sono calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e sono riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione è effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

1. il tasso di **Rendimento Minimo Garantito** contrattualmente, pari allo 0% annuo;
2. **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 3,00% al quale si sottrae una Commissione di gestione trattenuta dall'Impresa pari all'1,30%:

I valori sviluppati in base al **Rendimento Minimo Garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'Impresa è tenuta a corrispondere**, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE AL:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio unico: Euro 25.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 24.950,00
- Tasso di Rendimento Minimo Garantito: 0%
- Durata: 10 anni (**)
- Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Spesa fissa: Euro 50,00

ANNI TRASCORSI	PREMIO UNICO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	25.000,00	24.950,00	24.201,50
2		24.950,00	24.451,00
3		24.950,00	24.700,50
4		24.950,00	24.950,00
5		24.950,00	24.950,00
6		24.950,00	24.950,00
7		24.950,00	24.950,00
8		24.950,00	24.950,00
9		24.950,00	24.950,00
10		24.950,00	24.950,00

(**) Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le Prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella non è garantito il recupero del premio versato.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio unico: Euro 25.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 24.950,00
- Tasso di rendimento: 3,00%
- Commissione di gestione: 1,30%
- Tasso di rendimento retrocesso: 1,70%
- Durata: 10 anni (*)
- Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Caricamento percentuale sul premio unico: 0%
- Spesa fissa: Euro 50,00

Il tasso del 3% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

ANNI TRASCORSI	PREMIO UNICO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	25.000,00	25.374,15	24.612,93
2	0	25.805,51	25.289,40
3	0	26.244,20	25.981,76
4	0	26.690,36	26.690,36
5	0	27.144,09	27.144,09
6	0	27.605,54	27.605,54
7	0	28.074,84	28.074,84
8	0	28.552,11	28.552,11
9	0	29.037,49	29.037,49
10	0	29.531,13	29.531,13

(*) *Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le Prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.*

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * * *

Aviva S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

***Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF***



Data ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2015

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVIVA VALORE NEW (Tariffa VC6)

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A., Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (49 per cento). Il prodotto viene distribuito da Credito Emiliano S.p.A. e da Banca Euromobiliare S.p.A., appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano.

Nell'ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:

- attualmente l'Impresa ha affidato la gestione della Gestione Interna Separata collegata al Contratto a Pioneer Investment Management SGRpA, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.
- è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Aviva Plc ed al Gruppo Bancario UniCredit o in altri strumenti finanziari emessi sia da società del Gruppo Aviva che del Gruppo Bancario UniCredit.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, l'Impresa garantisce ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato – in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso –, la corresponsione del Capitale Assicurato pari al:

- Capitale Assicurato eventualmente rivalutato all'anniversario della Data di Decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di liquidazione per decesso, diminuito di eventuali "quote" di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente all'ultima ricorrenza annua e ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- aumentato di eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti aggiuntivi successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata prorata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso. La misura annua di rivalutazione da utilizzare in questo caso è quella applicabile per la rivalutazione annua dei Contratti con anniversario nel mese in cui cade la data di richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato da parte dell'Impresa.

ART. 4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto di sottoscrizione il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all'Impresa, comprensiva del domicilio laddove trasferito all'estero.

ART. 5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato – se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il Premio Unico.

La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 231/2007, all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.

Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24.00 della Data di Conclusione.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di Conclusione.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - all'Impresa al seguente indirizzo:

*Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano.*

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale.

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di Decorrenza, ha un'età compresa tra 18 e 85 anni.

E' possibile effettuare versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento del pagamento del versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra 18 e 85 anni.

ART. 8 PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un Premio unico da versare alla Data di Conclusione.

Il Premio unico non può essere inferiore ad Euro 25.000,00 e non può essere superiore a Euro 249.999,99. Dal giorno successivo alla Data di Decorrenza è possibile in qualsiasi momento integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 2.500,00.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi**.

Nel caso in cui il Contraente indichi un importo di premio unico o di versamento aggiuntivo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata "GEFIN", superi l'importo massimo di Euro 50.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare:

- sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di Assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto, in caso di premio unico, o del pagamento del versamento, in caso di versamento aggiuntivo;

-
- verranno applicate in caso di riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto "PRESIDI CONTRATTUALI" dell'Art. 12 "RISCATTO".

Il pagamento del Premio Unico e/o degli eventuali Versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante:

- a) assegno circolare/bancario intestato ad Aviva S.p.A.;
- b) bonifico bancario intestato ad Aviva S.p.A. sul conto corrente con codice IBAN IT40E0303212891010000091452;
- c) addebito automatico sul conto corrente dell'Investitore-contraente. In questo caso ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Nei casi a) e b) pagamento del Premio Unico e/o degli eventuali Versamenti aggiuntivi viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato e/o sul Modulo Versamenti Aggiuntivi.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del Premio Unico e degli eventuali Versamenti Aggiuntivi in contanti.

ART. 9 COSTI

La spesa fissa da applicare al Premio unico versato ed agli eventuali Versamenti aggiuntivi è pari a:

- 50,00 Euro per il Premio unico;
- 50,00 Euro per ogni Versamento aggiuntivo.

Per una migliore informazione relativa all'importo del premio investito dall'Impresa, si veda il Progetto esemplificativo che illustra l'importo del capitale assicurato maturato annualmente, a fronte del Premio unico versato.

COSTI APPLICATI MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

L'Impresa preleva annualmente, dal rendimento finanziario fatto registrare dalla Gestione Interna Separata, una commissione di gestione pari all'1,30%.

La Commissione di gestione potrà eventualmente essere applicata in misura ridotta al fine di garantire comunque la conservazione del Capitale Assicurato.

ART. 10 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale assicurato iniziale è pari all'importo del Premio unico versato al netto della spesa fissa indicata all'Art. 9 "COSTI" che precede.

Il Capitale assicurato è costituito dalla somma del Capitale assicurato iniziale e delle "quote" di capitale acquisite con gli eventuali Versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente nel corso della Durata del Contratto ed eventualmente diminuito a seguito dei Riscatti parziali richiesti dal Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dagli eventuali versamenti aggiuntivi corrisponde all'importo del versamento stesso al netto della spesa fissa indicata all'Art. 9 "COSTI" che precede.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza, il Capitale assicurato viene eventualmente rivalutato dall'Impresa.

Il Capitale Assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il Capitale Assicurato alla ricorrenza precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua, aumentato dell'eventuale misura di Rivalutazione annua, secondo le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento dell'eventuale Versamento aggiuntivo e la data di ricorrenza annua secondo le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

ART. 12 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare il diritto di riscatto il Contraente deve compilare la richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto allegando i documenti necessari, come previsto all'Art. 16 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" che segue.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di Riscatto totale è al:

- Capitale Assicurato, in vigore alla ricorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta del riscatto, diminuito di eventuali "quote" di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente all'ultima ricorrenza annua ed eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità previste al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- aumentato di eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata, per i mesi interi intercorsi fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento della richiesta del Riscatto. La misura annua di rivalutazione da utilizzare in questo caso è quella applicabile per la rivalutazione annua dei Contratti con anniversario nel mese in cui cade la data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto Incaricato ovvero da parte dell'Impresa in caso di invio a mezzo posta.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno 4 anni dalla data dell'ultimo investimento; in caso contrario il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza per il premio unico e per le "quote" di capitale derivante da versamenti aggiuntivi dalla data di investimento dei singoli versamenti aggiuntivi.

A tal fine l'incidenza di ciascun versamento viene misurata in proporzione al cumulo dei premi versati (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) tenendo conto di eventuali riscatti parziali.

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI DALLA DATA DI DECORRENZA/INVESTIMENTO	PENALITÀ DI RISCATTO
Meno di 1 anno	3,50%
1 anno	3,00%
2 anni	2,00%
3 anni	1,00%
Da 4 anni in poi	Nessuna penalità

La penalità di riscatto prevista nel corso del 1° anno è applicabile solo sugli eventuali versamenti aggiuntivi, che possono essere riscattati anche nel corso del primo anno dalla data di investimento.

RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di Riscatto parziale è la medesima del Riscatto totale, ma le penalità di riscatto indicate nella tabella sopra riportata, verranno applicate alla parte di capitale che si intende riscattare.

Il Riscatto parziale viene concesso a condizione che:

- il capitale residuo che rimane investito nella Gestione Interna Separata non sia inferiore a 20.000,00 Euro;
- l'importo lordo dell'eventuale Riscatto parziale risulti non inferiore a 5.000,00 Euro.

PRESIDI CONTRATTUALI

L'Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata "GEFIN". In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetti di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione, superi l'importo massimo di Euro 75.000.000,0 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%.

Art. 13 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

Art. 14 OPZIONI CONTRATTUALI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA

Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il valore del Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

1. una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
2. una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
3. una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di Riscatto totale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa si impegna ad inviare entro trenta giorni dalla data della richiesta una descrizione sintetica delle opzioni di rendita esercitabili in caso di Riscatto totale del Contratto, con evidenza dei relativi Costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore di Riscatto totale in rendita. Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle opzioni per decidere di convertire il valore di Riscatto totale in rendita.

Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente. In caso di conferma di conversione l'Impresa si impegna a trasmettere la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di Opzione scelta dall'avente diritto e le modalità per la sua rivalutazione annuale.

Art. 15 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita.

Equivala a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di voler profittare del beneficio.

ART. 16 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere inviate ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso l'Impresa, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare la richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto sia inviata a mezzo posta, il contraente dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - * copia di un **documento di riconoscimento in corso di validità**;
 - * copia del **codice fiscale**;
 - * **dichiarazione sottoscritta dal contraente** (o dal rappresentante legale) con indicato il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nella richiesta di liquidazione. Solo in caso d'invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta l'eventuale scelta di opzione di conversione del valore di riscatto in rendita. Nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corrispondenza della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta all'Impresa, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio **certificato di esistenza in vita o autocertificazione**.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dall'Impresa. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - * **copia di un valido documento d'identità**;
 - * **copia del codice fiscale**;
 - * **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario**;
- **certificato di morte dell'Assicurato** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico** indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio, autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nei quali siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (nel caso di "nipote"/ "pronipote" specificare le generalità e la data del decesso del parente dell'Assicurato defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri "eredi" oltre a quelli indicati;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: verbale di pubblicazione, copia autenticata del testamento dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario

incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e nel quale siano indicati gli eredi testamentari, distinguendoli da eventuali legatari, e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con (nel caso di "nipote"/ "pronipote" specificare le generalità e la data del decesso del parente dell'Assicurato defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri "eredi" oltre a quelli indicati;

- **in presenza di procura**, procura che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie;
- **ricorso per l'autorizzazione e decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta. Nel decreto dovrà essere indicato il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato lo stesso; il decreto potrà essere consegnato anche in copia autenticata;
- in caso di richiesta di liquidazione NON mediante la compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, autorizzazione al trattamento dei dati personali da fornire sul Modulo Privacy da richiedere all'Impresa di Assicurazione.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 17 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 18 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

L'impresa invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

Nel caso di vincolo, le operazione di liquidazione richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, le operazione di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Non è consentito cedere il Contratto, costruire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato.

ART. 19 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 20 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà al Contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Contratti ai quali l'Impresa riconoscerà una Rivalutazione annua del Capitale Assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali GEFIN", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto, il rendimento annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla "Gestione Forme Individuali GEFIN".

Il rendimento attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla "Gestione Forme Individuali GEFIN", nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della Data di Decorrenza del Contratto determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento.

Il Beneficio Finanziario è pari al rendimento come sopra definito diminuito di una Commissione di gestione pari all'1,30% su base annua.

La misura annua di rivalutazione coincide con il Beneficio finanziario sopra definito.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la Durata del Contratto, riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0% per tutta la misura del Contratto.

B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza del Contratto, il Capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica accantonata a tale data.

Il Capitale Assicurato eventualmente rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente, al netto di eventuali Riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua, aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali "quote" di Capitale Assicurato – derivanti da versamenti aggiuntivi - acquisite successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata prorata per il tempo trascorso fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza.

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza l'aumento del Capitale assicurato viene comunicato al Contraente.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DENOMINATA “ GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI –GEFIN”

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi della stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate).
L'acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale;
- Titoli azionari negoziati nei mercati italiani ed internazionali. L'acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore.

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e i paesi appartenenti all'OCSE. Gli investimenti in paesi non appartenenti all'OCSE non potranno superare il 10% del patrimonio della gestione separata.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall'Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento GEFIN		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area UE (con rating maggiore o uguale Italia)	≥ 40%	≤ 100%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale Italia	≥ 0%	≤ 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 50%
Azionario (*)	Azionario	≥ 0%	≤ 7%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 5%
	Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

4. GLOSSARIO

AVIVA VALORE NEW (Tariffa VC6)

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Capitale assicurato: capitale in vigore, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, che viene liquidato al Contraente in caso di Riscatto totale o al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato;

Commissione di gestione: importo percentuale che l'Impresa trattiene dal Rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio unico all'Impresa;

Contratto: Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento di un Premio unico, si impegna al pagamento delle prestazioni assicurate al Beneficiario in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato;

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di Conclusione: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente e viene versato il Premio Unico;

Data di Decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ossia le ore 24.00 della Data di Conclusione. La Data di Decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace. La durata del presente Contratto equivale alla vita dell'Assicurato.

Gestione Interna Separata: fondo, appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della stessa, nel quale confluiscono i premi al netto dei costi. Dal Rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la Rivalutazione annua da attribuire alle Capitale Assicurato;

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa: - Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati;

Opzione: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che il valore di riscatto sia convertito in una rendita vitalizia;

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa al momento della conclusione del Contratto;

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, pagamento ai Beneficiari designati, del Capitale assicurato rivalutato;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

Riscatto totale: facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale Assicurato rivalutato al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Riscatto parziale: facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del Capitale Assicurato rivalutato al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Soggetto Incaricato: Credito Emiliano S.p.A. e Banca Euromobiliare S.p.A., che si avvalgono dei loro promotori finanziari, tramite i quali è stato stipulato il Contratto.

Tasso minimo garantito: rendimento finanziario annuo che l'Impresa garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata. Per questo contratto il Tasso Minimo Garantito è pari a 0%;

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il premio unico previsto dal Contratto.

5. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al Contraente e/o all'Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la **"Società"**) – titolare del trattamento (di seguito, il **"Titolare"**) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_spa@legalmail.it

PROPOSTA-CERTIFICATO
AVIVA VALORE NEW
Vita Intera a Premio Unico
a Prestazioni Rivalutabili
(TARIFFA VC6)

PROPOSTA-CERTIFICATO

N°

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-Certificato cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita dalla Aviva S.p.A. direttamente con la Lettera Contrattuale di Conferma.

SOTTOSCRIZIONE

☐ in sede ☐ fuori sede

Codice Sog. Incaricato	Codice Agenzia	Cognome e Nome Promotore Finanziario

COGNOME (del Contraente o del Legale Rappresentante(*))		NOME		CODICE FISCALE		SESSO		
						☐ M ☐ F		
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO			
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO			
C. IDENT.	PASSAP.	PAT. GUIDA	ALTRO	ESTREMI DOC.	NUMERO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)	DATA SCADENZA
☐	☐	☐	☐					
PROFESSIONE				ATTIVITÀ ECONOMICA:				
				SAE ☐ TAE ☐ RAE ☐				
NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA				PARTITA IVA				
RAGIONE SOCIALE								
SEDE (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO			
ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE		CODICE SAE		CODICE RAE		CODICE ATECO		
IN CASO DI ENTE NO PROFIT/ONLUS, QUAL È LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE?						N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/REA		
(*) si allega un documento comprovante il potere di rappresentare legalmente l'ente Contraente (Impresa).								

COGNOME		NOME		CODICE FISCALE		SESSO		
						☐ M ☐ F		
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO			
C. IDENT.	PASSAP.	PAT. GUIDA	ALTRO	ESTREMI DOC.	NUMERO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)	DATA SCADENZA
☐	☐	☐	☐					
PROFESSIONE				ATTIVITÀ ECONOMICA:				
				SAE ☐ TAE ☐ RAE ☐				
(da compilare solo se diverso dal Contraente)								

IL Contraente designa i seguenti Beneficiari per il caso morte:	
☐ Eredi legittimi in parti uguali	☐ Il coniuge ed i figli e nati in parti uguali
☐ Altri (specificare) _____	

IL CONTRAENTE	
----------------------	--

PREMIO UNICO	
☐ Premio derivante da operazioni di rimpatrio ex art. 13 bis Legge 102/2009 (o precedenti disposizioni regolanti la medesima fattispecie).	
EURO (importo minimo Euro 25.000,00)	
Prestazione iniziale assicurata Euro	
SPESE:	
Dal Premio Unico e dagli eventuali versamenti aggiuntivi viene trattenuta una spesa fissa pari a Euro 50,00.	

DICHIARAZIONI

Il Contraente e Assicurato (se diverso dal Contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prendono atto che il Contratto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato e il pagamento del Premio unico, è concluso e che Aviva S.p.A. - l'Impresa, si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla presente Proposta-Certificato, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dalle ore 24.00 della Data di Conclusione. L'Impresa invia al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che definisce il ricevimento del premio da parte dell'Impresa e che riassume i dati identificativi del Contratto;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'Articolo «CONFLITTO DI INTERESSI» delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato, ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile.

Luogo e data

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l'Impresa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi che abbia in corso con altri Soggetti. Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali soggetti (riportare ragione sociale, sede legale e codice fiscale/partita iva).

Luogo e data

firma del Legale Rappresentante

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Data di Conclusione. Il diritto di Recesso libera il Contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

L'Impresa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 4 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 5 Conclusione e Decorrenza del Contratto; Art. 6 Diritto di Recesso del Contraente; Art. 12 Riscatto; Art. 16 Pagamenti dell'Impresa; Art. 18 Cessione, Pegno e Vincolo; Punto 3.1 Clausola di Rivalutazione.

Luogo e data

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER:

- ricevuto il Fascicolo Informativo - redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, e le informazioni sul trattamento dei dati personali e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato;
- ricevuto il documento contenente - ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a) del Regolamento IVASS n.5/2006 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti - ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a)bis del Regolamento IVASS n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS. N. 196/2003

Io/Noi sottoscritto/i, confermando di aver ricevuto e letto l'Informativa contenuta nel Fascicolo Informativo:

Acconsento/iamo al trattamento dei dati personali di natura sensibile eventualmente forniti, per le finalità assicurative descritte nel punto 1 dell'informativa.

Sono/Siamo consapevole/i che solo barrando la casella SI e sottoscrivendo il presente consenso l'Impresa potrà dar corso alla regolare esecuzione del Contratto di assicurazione nel caso sia necessario procedere al trattamento dei miei/nostri dati sensibili.

SI ☐ NO ☐ (risposta fornita dal Contraente)

SI ☐ NO ☐ (risposta fornita dall'Assicurato se diverso dal Contraente)

Luogo e data

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

All'atto della sottoscrizione della presente Proposta-Certificato, il sottoscritto Soggetto Incaricato, nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società, attesta che il pagamento del Premio unico di Euro _____ a favore di Aviva S.p.A., viene effettuato con:

☐ assegno bancario/circolare, non trasferibile, emesso dal sottoscritto Contraente e intestato ad Aviva S.p.A.

estremi identificativi dell'assegno: Azienda di Credito: _____

codice CAB _____ codice ABI _____ n. assegno _____

☐ bonifico bancario effettuato dal Contraente a favore di Aviva S.p.A. con accredito su c/c di Credem S.p.A. Codice IBAN IT40E0303212891010000091452 specificando nella causale il nome del Contraente ed il numero della Proposta-Certificato (allegare copia del bonifico effettuato dal Contraente all'Impresa).

☐ addebito in conto

Il sottoscritto Investitore-Contraente, titolare del conto corrente presso ☐ Credem S.p.A. ☐ Banca Euromobiliare S.p.A., autorizza la Banca - nella qualità di Soggetto incaricato autorizzato dall'Impresa di Assicurazione - ad addebitare il Premio unico pari a Euro _____

sul proprio conto corrente con codice IBAN _____

Codice paese CIN Euro Cin ABI CAB Conto corrente

Attenzione: è escluso il pagamento in contanti.

In caso di Premio unico derivante da operazioni di rimpatrio ex art. 13 bis Legge 102/2009 è possibile effettuare il pagamento del premio solo con bonifico bancario.

Luogo e data _____

IL CONTRAENTE

Spazio riservato al Soggetto Incaricato

Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittori le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del Premio Unico è stato effettuato con le modalità sopra indicate. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

Cognome e Nome _____

Codice Sog. Incar. _____

Codice Ag. _____

Luogo _____

Data operazione _____

Firma del Promotore Finanziario _____

Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 2015

Aviva S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008



Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it

Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008